

ACCORDO SINDACALE

La società CAI e le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL-TRASPORTI, in applicazione degli accordi di settembre 2008 e delle intese sottoscritte a Palazzo Chigi il 31 ottobre 2008

Premesso che:

- in attuazione delle intese di Palazzo Chigi di settembre le Parti il 31 ottobre 2008 hanno sottoscritto la Premessa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il CCL CAI, il CCL Comandanti/Dirigenti CAI, l'accordo sui criteri di scelta del personale da assumere nonché l'accordo sul trattamento applicabile al personale già dipendente di Società del Gruppo Alitalia in Amministrazione Straordinaria;
- le Parti hanno convenuto di verificare in sede aziendale eventuali controversie sull'interpretazione di tali accordi;
- è interesse delle parti definire ogni questione applicativa degli accordi sottoscritti ed esaurire la fase di consultazione sindacale avviata il 4 settembre 2008;
- CAI, come convenuto nell'Accordo Quadro del 14 settembre 2008 e come è stato ripetutamente illustrato nel corso dei numerosi incontri sin qui intercorsi, intende procedere all'acquisto di complessi di beni ed *assets* dall'Amministrazione Straordinaria delle società Alitalia Linee Aeree Italiane, Alitalia Express, Alitalia Servizi, Alitalia Airport, Volare;
- in coerenza con le intese sin qui sottoscritte, CAI si doterà di un organico complessivo, incluse le risorse dipendenti da società che verranno acquisite o saranno controllate nell'ambito del medesimo Piano, di 12.639 risorse umane (1.689 PNT, per un equivalente di 1550 Full Time Equivalent; 3.300 PNC; 7650 operai, impiegati, quadri e dirigenti);
- nei tempi di attuazione della fase di avvio del Piano CAI procederà dunque, ai fini della realizzazione del proprio progetto industriale ed anche a tutela dei livelli occupazionali, ad assumere le risorse necessarie in applicazione dei criteri di selezione definiti nell'accordo 31 ottobre 2008;
- nell'Accordo Quadro del 14 settembre 2008 le Parti hanno convenuto di escludere l'applicazione dell'art. 2112 c.c.;
- con la sottoscrizione del presente accordo le parti danno atto di avere esaurito la fase di informazione e consultazione sin qui espletata;

si conviene quanto segue

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

2. Ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta e con specifico riferimento al criterio delle limitazioni di impiego le Parti danno atto di aver reciprocamente ricevuto i chiarimenti necessari all'attuazione delle intese raggiunte nel pieno rispetto delle istanze sociali rappresentate dalle OOSS firmatarie. In tal senso le Parti precisano che il criterio delle limitazioni di impiego opera con le seguenti modalità applicative:
- a. le assunzioni delle lavoratrici e dei lavoratori selezionati in applicazione dei criteri di scelta, attualmente beneficiari di temporanea sospensione dell'obbligo di effettuare la prestazione lavorativa, verranno effettuate secondo la seguente tempistica:
 - i. PNT/PNC in gravidanza o puerperio, al compimento di un anno di età del bambino;
 - ii. Personale di Terra in gravidanza o puerperio, allo scadere del periodo di astensione obbligatoria;
 - iii. dipendenti temporaneamente inidonei al servizio, allo scadere della situazione di temporanea inidoneità laddove tale inidoneità non persista oltre 365 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta selezione;
 - iv. ai fini dell'applicazione degli accordi sottoscritti il periodo di temporanea sospensione dell'obbligo di effettuare la prestazione lavorativa sarà valido ai fini dell'anzianità aziendale maturata presso le Aziende del Gruppo Alitalia in Amministrazione Straordinaria al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
 - b. i lavoratori delle Società del Gruppo Alitalia in Amministrazione Straordinaria attualmente impiegati con regime di orario *part time* sono inseriti nel processo di selezione finalizzato all'offerta di assunzioni a tempo pieno;
 - c. al presente accordo vengono allegati in bozza i testi delle lettere di assunzione che l'Azienda si riserva, ove necessario, di integrare.
3. L'Azienda si impegna a verificare, unitamente alle OOSS, la disponibilità delle altre Aziende facenti parte del sistema aeroportuale ad attivare congiuntamente forme di mobilità collettiva di sito in presenza di strumenti di finanziamento pubblico la cui disponibilità dovrà essere accertata. A tal fine l'Azienda dichiara sin d'ora di essere disponibile a rendersi parte attiva, unitamente alle OOSS e previa acquisizione della disponibilità delle altre Aziende del sistema, presso i competenti enti pubblici territoriali e/o nazionali per le necessarie verifiche.
4. In alternativa agli strumenti di mobilità collettiva eventualmente attivabili in applicazione del punto che precede, l'Azienda nell'ambito delle prerogative gestionali di propria competenza si impegna a considerare la possibilità di attivare, previa verifica dei costi, specifiche convenzioni, anche se del caso a contribuzione mista (Azienda/Lavoratore), relative alla fruizione di parcheggi per i propri dipendenti. A tal fine le Parti convengono di incontrarsi entro il 25 novembre p.v. per le necessarie verifiche attuative da concludere prima dell'avvio delle attività operative, anche valutando l'opportunità di regimi transitori.
5. Fermo quanto previsto dall'art. 23, Disciplina Comune, del CCL CAI, con apposito regolamento aziendale l'Azienda disciplinerà la materia delle agevolazioni di viaggio in coerenza con la disciplina vigente per tutto il personale delle Società del Gruppo Alitalia attualmente beneficiario. Inoltre, ferme le proprie prerogative aziendali, CAI darà continuità

6. Le parti ribadiscono, ove necessario, l'impegno a garantire al PNT ed al PNC che CAI assumerà da Società del Gruppo Alitalia in Amministrazione Straordinaria un trattamento mensile complessivo non inferiore al 93% di quello precedentemente spettante nei termini e secondo le modalità convenute nell'accordo sul trattamento applicabile al personale già dipendente di Società del Gruppo Alitalia in Amministrazione Straordinaria. Nella fase di avvio delle attività e per i tempi tecnici necessari all'implementazione dei nuovi sistemi informativi e di elaborazione dati, il cedolino paga non potrà che essere elaborato secondo gli standard attualmente in uso nelle aziende di provenienza. Esauritasi tale fase transitoria in occasione della implementazione dei nuovi cedolini sarà garantita la massima trasparenza al fine di consentire ai lavoratori la comprensione della nuova struttura retributiva.
7. Con riferimento alle istanze sociali di cui si sono fatte portatrici le OOSS relativamente alle regole di impiego, le Parti convengono che ove nel trimestre di riferimento il PNT o il PNC superi le 195 ore di volo è riconosciuto un giorno di riposo aggiuntivo che l'azienda dovrà assegnare preferibilmente nel primo trimestre successivo a quello di maturazione o, comunque, entro il secondo trimestre successivo. In alternativa alla assegnazione tale riposo aggiuntivo potrà essere dall'Azienda retribuito.
8. Con riferimento agli accordi sottoscritti circa il trattamento applicabile al Personale di Terra già dipendente di Società del Gruppo Alitalia in Amministrazione Straordinaria le Parti convengono che la voce retributiva "Superminimo ristrutturazione" concorre alla determinazione della retribuzione utile ai fini del TFR, ferma restando l'esclusione di ogni ulteriore effetto riflesso o di trascinamento. Le Parti hanno altresì affrontato il tema degli scatti biennali di anzianità convenendo sulla opportunità di rinvenire una soluzione condivisa prima della maturazione di tale istituto.
9. In attuazione delle intese raggiunte le Parti confermano che contemporaneamente alla progressiva assunzione con contratti a tempo indeterminato CAI potrà procedere, in applicazione di quanto già convenuto nell'accordo sui criteri di scelta del 31 ottobre 2008, con la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato. Si allegano a tal fine, in via esemplificativa, possibile causali di assunzione a tempo determinato.
10. Senza che trovi applicazione l'art. 2112 c.c. CAI, direttamente o tramite società controllate, procederà ad assumere dalle Società del Gruppo Alitalia in Amministrazione straordinaria le risorse necessarie all'avvio dell'implementazione del Piano Industriale in un numero non inferiore a 10.150 risorse e, comunque, nel rispetto dell'organico complessivo convenuto tra le parti.
11. Le risorse che CAI in tal modo assumerà dalle Società del Gruppo Alitalia in Amministrazione straordinaria potranno essere impiegate in Società controllate compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive del Piano Industriale.
12. Le risorse da assumere saranno selezionate in applicazione dei criteri di scelta concordati il 31 ottobre 2008. Pertanto i rapporti di lavoro del personale così selezionato verranno instaurati *ex novo* con piena soluzione di continuità e saranno regolamentati dai CCL CAI sottoscritti il 31 ottobre 2008 nel rispetto di tutti gli accordi tra le parti sottoscritti.
13. Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge, e comunque senza che l'art. 2112 c.c. possa trovare applicazione, le risorse cui non verrà formulata una proposta di assunzione in applicazione dei criteri di scelta rimarranno in ogni caso alle dipendenze delle Società del

Gruppo Alitalia in Amministrazione Straordinaria beneficiando degli ammortizzatori sociali a tal fine attivati ai sensi della legge n. 166 del 2008.

14. In applicazione di quanto previsto al "Chiarimento a Verbale - Categoria Piloti" del 14 settembre 2008 le Parti confermano che, al fine di garantire a livello collettivo la sostenibilità dei livelli occupazionali, il PNT assunto da CAI o comunque dipendente da Società controllate opererà, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, con un regime normale di impiego determinato nella misura media del 91% del normale regime di impiego in precedenza applicato, con conseguente rimodulazione degli istituti normativi ed economici applicabili.
15. In riferimento a quanto pattuito nella Premessa della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, con la sottoscrizione del presente accordo le parti, preso atto del positivo percorso negoziale ed interpretativo sin qui compiuto, convengono di avviare da questo momento in poi la fase applicativa degli accordi sottoscritti impegnandosi ad un'attività di monitoraggio congiunto e di verifica dell'applicazione delle intese raggiunte.

Roma, 14 novembre 2008

FILT CGIL

FIT CISL

UIL TRASPORTI

UGL TRASPORTI

CAI S.p.A.

A large area of the document is covered by numerous handwritten signatures in various colors (black, blue, red, purple). These signatures are placed over the printed names of the signatories. On the right side, there is a vertical signature that appears to be a date or a specific reference, possibly '14/11/08'.